

REPUBBLICA ITALIANA  
Corte dei conti  
Sezione di controllo per la Regione siciliana  
composta dai seguenti magistrati:

Luciana SAVAGNONE	Presidente
Anna Luisa CARRA	Consigliere
Antonio NENNA	Consigliere - relatore
Luciano ABBONATO	Consigliere
Ignazio TOZZO	Consigliere
Giuseppe DI PIETRO	Primo Referendario
Francesco Antonino CANCELLA	Primo Referendario

Visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655 del 1948);

vista la richiesta avanzata dal Comune di Camporotondo Etneo, con nota prot. 8593 del 10 agosto 2018 (Cdc n. 7004 in data 10 agosto 2018) in materia di limiti di spesa per la corresponsione del salario accessorio al personale dipendente;

vista l'ordinanza n. 227/2018/CONTR del 12 settembre 2018 con la quale il Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana ha convocato l'Adunanza generale per la data odierna;

udito il relatore, Consigliere Antonio Nenna;

nella camera di consiglio dell'Adunanza generale del 27 settembre 2018 ha emesso la seguente

**DELIBERAZIONE**

Con la richiesta di parere indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Camporotondo Etneo - premesso che il comma 2 dell'art. 23 del d.lgs. n.75/2017 dispone che *“a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”* - chiede di sapere *“se il valore di spesa del trattamento accessorio determinato per l'anno 2016 per le posizioni organizzative negli enti senza la dirigenza debba essere riferito:*

- 1) *alla ipotetica struttura organizzativa esistente nell'ente nell'anno 2016 e quindi all'ipotetica spesa per il trattamento accessorio per le posizioni organizzative che l'ente avrebbe potuto sostenere, nei limiti di spesa del personale all'epoca vigenti, sulla base della pesatura esistente nell'anno 2016;*

- 2) oppure se deve essere riferito al valore impegnato sul bilancio 2016 complessivo sia a titolo di indennità di posizione che a titolo indennità di risultato (senza tenere pertanto in considerazione le eventuali minori somme corrisposte per decurtazioni assenza per malattia o per mancato raggiungimento degli obiettivi);
- 3) oppure se l'Ente deve fare riferimento a quelle effettivamente erogate e riferite all'esercizio 2016.

L'Amministrazione precisa, poi, tra l'altro, che *"la premessa ha esclusivamente funzione esemplare e non costituisce fattispecie gestionale né è in alcun modo riferibile a provvedimenti o a comportamenti amministrativi già compiuti dei quali si chiede la soluzione o la valutazione a posteriori (e) dà atto dell'assenza di dirette commistioni con le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte dei Conti"*. Il Sindaco dà poi atto *"che non vi sono al riguardo, per quanto di conoscenza, procedimenti giurisdizionali civili amministrativi o penali in corso, in relazione alla fattispecie sopra descritta"*.

Va preliminarmente verificata l'ammissibilità della richiesta di parere sotto i profili "soggettivo" ed "oggettivo", alla luce degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia.

La costante giurisprudenza di questa magistratura contabile, ha ravvisato l'ammissibilità soggettiva con esclusivo riguardo alle richieste di parere provenienti dagli Organi di vertice degli Enti locali come sopra individuati.

Pertanto, la presente richiesta, inoltrata dal Sindaco del Comune di Camporotondo Etneo, è ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Sotto quello oggettivo, occorre, invece, verificare se la richiesta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alla Corte dei conti dal menzionato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, a norma del quale le Regioni, le Province e i Comuni e Città metropolitane possono chiedere dei pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Deve precisarsi, al riguardo, che le Sezioni regionali non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli Enti locali (*ex multis* n. 5/AUT/2006, n. 9/SEZAUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) e che tale attribuzione va ristretta alla materia della contabilità pubblica, da intendersi in senso dinamico, quindi alle materie e ai principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio ed alle norme che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Sezioni Riunite della Corte dei conti, delibera n. 54/CONTR/2010).

Tale ausilio consultivo, inoltre, per quanto possibile, deve essere reso in modo da non costituire un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali (Sez. Riunite per la Regione siciliana, delibera n. 6/2011/PAR e Sez. di controllo per la Regione siciliana n. 234/2017/PAR), e ponendo attenzione ad evitare che, di fatto, si traduca in un'ingerenza nei processi decisionali degli enti territoriali.

Le diverse Sezioni regionali della Corte dei conti hanno puntualizzato, in più occasioni, che tale funzione si connota come una facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità dell'attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione vengono resi al fine di consentire scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno con particolare riguardo a singoli atti o fatti concreti di gestione (*ex multis*, Sez. Lombardia, delibera n. 36/2009/PAR; Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delibera n. 1/2010/SS.RR./PAR).

Senza discostarsi dalle autorevoli indicazioni fornite anche dalle Sezioni riunite nella citata delibera n. 54/CONTR/10, il Collegio ritiene che la richiesta di parere si configura ammissibile anche sotto il profilo oggettivo trattandosi di questione attinente alla corretta interpretazione da fornirsi alle previsioni di legge riguardanti la fissazione dei tetti di spesa, e dunque all'applicazione di vincoli relativi a risorse da gestire necessariamente nell'ambito degli enti locali; più precisamente essa pone questioni interpretative riguardanti disposizioni in materia di spesa di personale - *ex art. 23 del d.lgs. n. 75/2017* - dettate dal legislatore nazionale in funzione di coordinamento della finanza pubblica, e come tali rientranti nella nozione di "contabilità pubblica", condizione questa indispensabile per l'esercizio della funzione consultiva della Corte dei conti, così come delineata dalla legge e riconosciuta dalla richiamata pronuncia della Sezioni riunite in sede di controllo, nonché dalle indicazioni della Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

In particolare, il comma 2 dell'art. 23 del d.lgs. n.75/2017 reca un principio di "*invarianza della spesa*", a decorrere dal 1° gennaio 2017, perseguita tra l'altro disponendo che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Tale interpretazione trova riscontro nella delibera n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione delle Autonomie, chiamata ad esprimersi sul significato precettivo dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010. In tale occasione la Corte ha precisato che *occorre riconoscere che tanto le risorse del bilancio imputate al fondo, quanto le risorse direttamente stanziare in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali presentano le medesime caratteristiche funzionali di destinazione e sono idonee ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in ragione del loro concreto utilizzo.*

Univocamente, poi, si sono espresse nel medesimo senso la Sezione regionale di controllo per la Puglia con la delibera n. 112/2016, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la delibera n. 123/2016, la Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo con la delibera n. 58/2016 e la Sezione regionale di controllo per il Piemonte con la delibera n. 135/2016, confermando l'assunto che rientrano nel tetto di spesa all'esame tutte le risorse stanziare in bilancio che abbiano comunque un vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale.

Ne discende che, a partire dal 1° gennaio 2017, nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse stanziare nel bilancio 2016 con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate.

Il limite massimo di spesa di riferimento, pertanto, non può essere quello quantificato tenendo conto della *ipotetica struttura organizzativa* né quello relativo alle somme *effettivamente erogate e riferite all'esercizio 2016*, piuttosto deve essere quello rappresentato dall'ammontare delle risorse stanziare in bilancio nel medesimo esercizio finanziario, nel rispetto del contratto di lavoro e dei vincoli di finanza pubblica.

P.Q.M.

in ordine alla richiesta del Comune di Camporotondo Etneo rende il proprio parere in conformità alle sopra esposte considerazioni.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 27 settembre 2018.

IL RELATORE  
(Antonio Nenna)

IL PRESIDENTE  
(Luciana Savagnone)

Depositata in segreteria il 3 ottobre 2018

FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Fabio Guiducci)